

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3127**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore TATÒ**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2004**

—————

Norme in materia di idoneità e inquadramento  
nel ruolo di professore associato

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge mira a porre rimedio ad una situazione di disparità e di ingiusta penalizzazione a danno dei ricercatori universitari confermati ex medici interni, ex medici contrattisti ed ex medici borsisti.

Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, stabilendo che alcune figure di personale docente, anche precario, fossero inquadrare nel ruolo di professore associato dopo aver sostenuto e superato il giudizio di idoneità, legittimò le università ad indire relativi bandi di concorso per la partecipazione ai giudizi di idoneità.

Nel rispetto del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, i bandi concorsuali più tardi giudicati illegittimi dalla Corte costituzionale non comprendevano tra le figure legittimate a partecipare a suddetti giudizi di idoneità i ricercatori universitari confermati ex medici interni, ex medici contrattisti ed ex medici borsisti.

A seguito di ciò, alcuni docenti proposero ricorso ai tribunali amministrativi regionali avverso l'esclusione della partecipazione ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nella fascia di professore associato.

Alcuni anni più tardi, la Corte costituzionale, in riferimento alla problematica sottoposte da alcuni tribunali amministrativi regionali, rilevò il difetto di legittimità dei bandi concorsuali chiarendo altresì che i docenti di cui sopra avevano diritto a partecipare ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nella fascia di professore associato.

L'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, legittimando l'idoneità e l'inquadra-

mento nel ruolo di professore associato dei docenti che per effetto delle ordinanze di sospensione ad essi concesse furono ammessi a partecipare ai giudizi di idoneità li superarono e furono dalle università inquadrati nel ruolo di professore associato ma escludendo di fatto da questo equo legittimo provvedimento i docenti che pur in possesso degli stessi titoli non si avvalsero all'epoca della opportunità di proporre ricorso, ha fatto sì che insanabili ed ingiustificate disparità di trattamento venissero a compiersi.

Il disegno di legge pertanto, ha la finalità di sanare detta situazione di ingiustizia e di disparità venutasi a determinare nelle nostre università tra professionisti che hanno svolto e che a tutt'oggi svolgono il ruolo di docente a pieno titolo e professionisti che ne sono rimasti esclusi. Gli oneri finanziari richiesti sono veramente esigui, visto che lo stipendio di un «ricercatore anziano» è inferiore a quello di un professore associato di prima nomina e pertanto dovranno trascorrere almeno sei anni prima che gli stipendi siano suscettibili di qualsivoglia incremento.

Inoltre, vista l'età media dei ricercatori che dovrebbero sostenere i giudizi di idoneità, certamente intercorrerebbe il pensionamento della categoria prima che si concretizzino incrementi vistosi, in quanto gli scatti stipendiali sono biennali e il pensionamento della categoria si avrebbe in massimo dieci anni.

L'esiguo numero di destinatari che potranno beneficiare delle provvidenze ricomprese nel disegno di legge è tale da scongiurare il rischio che detto provvedimento si affermi quale sanatoria *ope legis* in quanto di dette provvidenze potranno beneficiare esclu-

sivamente i ricercatori universitari confermati, che superarono il giudizio di idoneità, che siano tuttora in servizio presso le università e che superino i giudizi di idoneità per

l'inquadramento nel ruolo di professore associato attraverso una analitica valutazione riguardante l'attività di ricerca e di didattica effettivamente svolta in Italia e all'estero.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. A domanda sono ammessi a giudizio di idoneità per l'inquadramento nella fascia di professore associato di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari confermati di cui alle lettere *a)*, *f)* e *i)* dell'articolo 58 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, attualmente in servizio, a suo tempo inquadrati e assunti, previo giudizio di idoneità avendo effettivamente svolto le relative funzioni.

2. Per i destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 il giudizio di idoneità, dovrà svolgersi in due successive tornate, delle quali la seconda per chi non superi la prima e dovrà essere disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dovrà tener conto dell'attività di ricerca scientifica e didattica compiuta dal candidato in Italia e all'estero alla data di indizione del giudizio di idoneità e dovrà essere attestata dai presidi di facoltà o comunque risultare da pubblicazioni e lavori originali pur se realizzati in collaborazione con altri studiosi.

### Art. 2.

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, a decorrere dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





